

**Regolamento**  
**per l'esercizio dell'attività di**  
**Barbiere, Parrucchiere per uomo e donna**  
**ed Estetista**

**approvato dal Consiglio Comunale con delibera**

**n.74 del 21/12/1995**

**n.33 del 06/12/2005**

## **CAPO I**

### **DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **ARTICOLO 1**

##### **OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Le attività di barbiere, di parrucchiere per uomo e donna e di estetista, siano esse esercitate da imprese individuali o in forma societaria di persone o di capitale e svolte in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, sono disciplinate in tutto il territorio comunale dalla legge 14 febbraio 1963 n.161, modificata dalla legge 23 dicembre 1970 n. 1142, dalla legge 4 gennaio 1990, n. 1, dalla legge regionale 27 novembre 1991, n. 29 e delle disposizioni del presente regolamento.

2. Nel caso in cui tali attività vengano svolte in palestre, clubs, circoli privati, case di cura, ospedali, caserme, ricoveri per anziani, istituti di estetica medica, negozi di profumeria e in qualsiasi altro luogo, anche a titolo di prestazione gratuita per soci o promozioni di qualche prodotto, devono sottostare alle leggi e disposizioni di cui al presente regolamento.

3. Non sono soggette al presente regolamento:

- a) le attività di lavorazione del capello che non comportano prestazioni applicative sulla persona ma soltanto la produzione di un bene commerciale;
- b) le attività nelle quali si compiono atti propri delle professioni sanitarie o delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie previste dal testo unico delle leggi sanitarie, approvate con RD 27 luglio 1934 n. 1265 e successive modificazioni e integrazioni.

#### **ARTICOLO 2**

##### **AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA ALL' ESERCIZIO**

1. Chiunque intenda esercitare nell'ambito del territorio comunale l'attività di barbiere o di parrucchiere per uomo e donna, o di estetista, deve essere provvisto di apposita autorizzazione rilasciata dal Sindaco, previo parere delle competenti commissioni comunali di cui all'art. 2/bis della legge 14/02/63 n. 161 ed eventualmente integrata, per le attività di estetista, come previsto dall'art. 7 della L.R. n. 29/1991.

2. E' fatto divieto di esercitare l'attività in forma ambulante.

3. Le suddette attività possono solo occasionalmente essere esercitate a domicilio del cliente dai titolari, soci, dipendenti o collaboratori di imprese autorizzate a operare in sede fissa in favore di persone inferme, con gravi difficoltà di deambulazione, o per particolari e straordinarie occasioni.

4. L'autorizzazione di cui al presente articolo viene rilasciata tenuto conto delle condizioni disciplinate al successivo art. 25.

#### **ARTICOLO 3**

##### **CONTENUTI DELL' AUTORIZZAZIONE**

1. L'autorizzazione e' valida per l'intestatario, per i locali e le eventuali attrezzature in essa indicati.

2. L'autorizzazione può essere concessa anche per l'esercizio congiunto delle attività di barbiere, di parrucchiere per uomo e donna e di estetista nella stessa sede, compatibilmente con le disposizioni di cui al successivo art. 25, purché per ogni specifica attività il titolare o il direttore tecnico dell'azienda siano in possesso delle rispettive qualificazioni professionali o esistano uno o più soci lavoratori provvisti delle relative qualificazioni professionali.

3. I locali adibiti all'attività di estetista devono essere separati da quelli destinati all'attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna e da quelli destinati alla vendita di prodotti cosmetici di cui all'art. 7, secondo comma della legge n. 1/90.

4. Nell'autorizzazione devono essere indicati:

- la ragione sociale, i dati anagrafici delle persone in possesso della qualificazione professionale, il codice fiscale della ditta autorizzata;
- il tipo di attività oggetto dell'autorizzazione;
- la via, il numero civico e l'eventuale interno ove si autorizza l'esercizio;
- il nominativo del direttore dell'azienda nel caso di società non artigiana o nel caso previsto dall'art. 5 comma terzo della legge n. 443/1985.

5. Nell'autorizzazione per l'attività di estetista devono essere inoltre indicate le apparecchiature di cui è consentito l'uso ai sensi della legge n. 1/1990.

## **ARTICOLO 4**

### **TIPOLOGIA DELLE AUTORIZZAZIONI**

1. Le autorizzazioni di cui ai precedenti artt. 2, 3 e 4 possono essere rilasciate per una o più delle seguenti tipologie.

- A) **BARBIERE**: trattasi di attività esercitata esclusivamente su persona maschile consistente nel taglio della barba e dei capelli, in prestazioni semplici di manicure e pedicure estetica e in servizi tradizionalmente complementari.
- B) **PARRUCCHIERE PER UOMO E DONNA**: trattasi di attività esercitabile indifferentemente su uomo o donna, comprendente:
  - taglio dei capelli;
  - esecuzione di acconciature;
  - colorazione e decolorazione dei capelli;
  - applicazione di parrucche;
  - prestazioni semplici di pedicure e manicure estetica;
  - ogni altro servizio inerente o complementare al trattamento estetico dei capelli.
- C) **ESTETISTA**: trattasi di attività, esercitabile indifferentemente su uomo o donna, ai sensi dell'art. 1 della legge 4 gennaio 1990, n. 1, e comprendente tutte le prestazioni e i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenere in perfette condizioni, di migliorare e proteggere l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti.

Alle imprese artigiane esercenti l'attività di estetista che vendano o comunque cedano alla clientela prodotti cosmetici, strettamente inerenti allo svolgimento delle proprie attività, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, non si applicano le disposizioni relative all'iscrizione al registro degli esercenti il commercio e all'autorizzazione amministrativa di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426.

Le imprese autorizzate ai sensi della legge 11 giugno 1971, n. 426, alla vendita dei prodotti cosmetici possono esercitare l'attività estetista a condizione che si adeguino al regolamento comunale e che gli addetti allo svolgimento di tale attività siano in possesso del requisito professionale previsto dall'art. 3 della L. 04/01/1990, n. 1. Per le medesime imprese non sussiste l'obbligo dell'iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane.

Tali attività e l'uso dei prodotti cosmetici definiti tali dalla legge 11 ottobre 1986, n. 713, delle apparecchiature in esse consentite sono regolamentate dalla LR 27 novembre 1991, n. 29 e della legge 4 gennaio 1990, n.1.

Pertanto all'interno degli esercizi di barbiere, parrucchiere per uomo e donna possono essere svolte, senza necessità di autorizzazione per l'attività di estetista, anche l'attività di manicure e pedicure estetico, purché queste non diventino attività prevalenti.

## **ARTICOLO 5**

### **ATTIVITÀ SVOLTE PRESSO L'ABITAZIONE**

1. Le attività soggette al presente regolamento possono essere svolte presso l'abitazione dell'esercente a condizione che i locali siano separati da quelli adibiti a civile abitazione, abbiano una idonea sala d'attesa e siano consentiti i controlli e rispettate tutte le disposizioni previste dalla legge e dal presente regolamento.

## ARTICOLO 6

### ATTIVITÀ DIDATTICHE

1. Le attività soggette al presente regolamento, esercitate ai fini didattici su soggetti diversi dagli allievi, o esercitate temporaneamente ai fini promozionali sono sottoposte ad autorizzazione temporanea, purchè detti corsi siano legalmente riconosciuti dallo Stato, Regione o Camera di Commercio.

2. Il rilascio dell'autorizzazione non è subordinato alle distanze minime ma soltanto alle seguenti condizioni:

- A) abilitazione professionale dei responsabili delle esercitazioni pratiche;
- B) possesso del libretto sanitario da parte dei responsabili nonché degli allievi;
- C) idoneità sanitaria dei locali ove vengono svolte le esercitazioni;
- D) diretto controllo del personale qualificato qualora le esercitazioni siano effettuate da persone non abilitate alla professione;
- E) le prestazioni non devono comportare alcun corrispettivo neppure sotto forma di rimborso per l'uso di materiali di consumo.

3. Al termine del periodo autorizzato il titolo autorizzativo deve essere riconsegnato.

## ARTICOLO 7

### COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE

#### COMPOSIZIONE

1. La Commissione consultiva comunale, prevista dall'art. 2/bis della legge 14/02/63 n. 161 come modificata dalla legge 23/12/1970, n. 1142 e l.r. 29/1991, è nominata dalla Giunta Municipale e rimane in carica per tutta la durata della stessa.

2. La Commissione consultiva, presieduta dal Sindaco o da suo delegato, è così composta:

- a) da tre rappresentanti della categoria artigianale;
- b) da tre rappresentanti nominati dalle OO.SS. più rappresentative dei lavoratori;
- c) dal Responsabile Settore Igiene Pubblica ULSS 31 o suo delegato;
- d) dal Comandante della Polizia Municipale o suo delegato;
- e) da un rappresentante della Commissione Provinciale per l'artigianato, o da un suo delegato, della categoria residente nel Comune.

Per l'espletamento dei compiti di cui alla legge regionale 27/11/1991, n. 29, la Commissione Comunale prevista dall'art. 2 bis della legge 14/02/1963, n. 161 è integrata da un rappresentante della categoria degli estetisti, designato dalle OO.SS. più rappresentative a livello provinciale.

#### COMPITI

1. La Commissione consultiva comunale esprime pareri obbligatori ma non vincolanti nei seguenti casi:

- a) domanda di nuove autorizzazioni;
- b) domanda di trasferimento dei laboratori, qualora non siano rispettate le distanze fissate nel presente regolamento;
- c) richieste di modifiche o di aggiunta di nuove tipologie in un laboratorio preesistente;
- d) domanda di sospensione dell'attività per più di novanta giorni continuativi;
- e) revoca e decadenza dell'autorizzazione per l'attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna ed estetista, qualora ricorrano i casi previsti dall'art. 9 n. 29/1991;
- f) domanda di subingresso in una attività preesistente qualora vengano richieste modificazioni al contenuto dell'autorizzazione.

2. La Commissione deve essere sentita, altresì, sulle proposte di modifica o revisione del presente regolamento.

3. Il Presidente può sottoporre all'esame della Commissione gli argomenti che l'Amministrazione

comunale ritenga utili per una corretta gestione dello specifico comparto artigianale.

4. Le domande devono essere esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse all'ufficio protocollo del Comune. Nel caso in cui la domanda fosse presentata incompleta o in forma irregolare, si prenderà per valida la data dell'avvenuta integrazione o regolarizzazione della domanda stessa.

5. Le autorizzazioni rilasciate per subingresso vengono comunicate alla Commissione nella prima seduta successiva al rilascio.

## **ARTICOLO 8**

### **FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE**

1. Per la validità delle riunioni della commissione è necessaria la presenza di almeno la metà dei suoi componenti. I pareri sono adottati con la maggioranza dei voti espressi dai presenti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

2. Funge da Segretario della Commissione un impiegato comunale designato dal Sindaco.

3. In caso di dimissione o perdita dei requisiti, decesso o assenza ingiustificata per oltre tre sedute consecutive di uno dei componenti, la Giunta Municipale provvede alla sostituzione. In caso di sostituzione del rappresentante della categoria degli estetisti la designazione del nuovo membro spetta all'organizzazione che aveva provveduto alla prima designazione.

4. L'avviso di convocazione della riunione della Commissione comunale, con l'indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno è inviata dal Sindaco a mezzo lettera raccomandata a ciascun componente la Commissione almeno cinque giorni prima della riunione o tramite notifica attraverso il messo di notificazione.

## **CAPO II**

### **NORME PER IL RILASCIO E L'ESERCIZIO DELL'AUTORIZZAZIONE**

## **ARTICOLO 9**

### **DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE**

1. La domanda di autorizzazione all'esercizio delle attività soggette al presente regolamento va presentata in carta legale al Sindaco e deve contenere i seguenti dati essenziali:

- A) cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza e codice fiscale del richiedente;
- B) nel caso di società, anche la ragione sociale, la sede legale e il codice fiscale, mentre i dati di cui al punto A) devono riferirsi al legale rappresentante della società o al direttore di azienda nel caso di società non iscrivibili all'albo delle imprese artigiane;
- C) precisa ubicazione del locale ove si intende esercitare l'attività.

2. Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

- A) documentazione relativa a:
  - 1) requisiti professionali di cui alla legge n. 1/1990, per i richiedenti l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di estetista;
  - 2) requisiti professionali di cui alla legge n. 161/1963 e successive modifiche e integrazioni, per i richiedenti l'autorizzazione all'esercizio delle attività di barbiere o parrucchiere per uomo e donna. Tali requisiti sono riferiti al titolare di impresa individuale o a uno o più soci lavoratori nel caso di società tenute alla iscrizione all'Aia ovvero al direttore di azienda nel caso di società non artigiane;
- B) planimetria in scala dei locali ove si intende esercitare l'attività;
- D) copia autentica in bollo dell'atto costitutivo o dello statuto della società, aggiornati, o dell'atto costitutivo di società di fatto registrato all'Ufficio Registro.

## **ARTICOLO 10**

### **COMUNICAZIONI RELATIVE ALLA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE**

#### **RILASCIO AUTORIZZAZIONE:**

L'autorizzazione di cui all'art. 4 è rilasciata con provvedimento del Sindaco, sentita la Commissione di cui al precedente art. 7 e su presentazione della sottoelencata documentazione, da prodursi entro sei mesi dalla notifica del parere espresso dalla predetta Commissione, pena l'archiviazione della pratica:

- dimostrazione della disponibilità dei locali sede dell'impresa;
- documentazione per accertamenti antimafia;
- copia autentica del libretto sanitario non scaduto del titolare o dei titolari dell'autorizzazione o del direttore di azienda nel caso di società non iscrivibili all'albo delle imprese artigiane;
- certificato di idoneità sanitaria ai sensi del successivo art. 18;
- agibilità dei locali con destinazione d'uso dei medesimi.

Del rilascio dell'autorizzazione viene data immediata comunicazione ai seguenti uffici:

- A) Commissione Provinciale per l'Artigianato;
- B) Camera di Commercio;
- C) Ufficio Tributi del Comune
- D) Settore Igiene Pubblica dell'ULSS;
- E) Ufficio Urbanistico del Comune.

L'eventuale richiesta di proroga dovrà essere presentata, in carta legale, prima della scadenza dei 6 mesi suddetti, e alla stessa dovrà essere allegato copia di documentazione atta a comprovare le ragioni della richiesta.

#### **DINIEGO DELL'AUTORIZZAZIONE:**

In caso di diniego di rilascio dell'autorizzazione, nella relativa comunicazione, con lettera raccomandata con avviso di ritorno o con notifica del messo comunale, viene data indicazione del termine e dell'autorità cui è possibile ricorrere.

Il rifiuto di accordare l'autorizzazione deve essere motivato e comunicato al richiedente entro i termini seguenti:

- a) 30 giorni dalla data del parere della Commissione comunale, con riferimento all'attività di barbiere e parrucchiere per uomo e donna;
- b) 90 giorni dalla data del parere della Commissione comunale, con riferimento all'attività di estetista.

## **ARTICOLO 11**

### **NORME SULL'AUTORIZZAZIONE**

1. L'autorizzazione deve essere esposta nel locale destinato all'attività ed esibita su richiesta dei funzionari o agenti della forza pubblica e di quelli preposti al controllo sanitario.

2. Coloro che esercitano l'attività presso Enti, istituti, associazioni e, eccezionalmente, presso il domicilio del cliente devono recare con sé copia dell'autorizzazione ed esibirla ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.

## **ARTICOLO 12**

### **INIZIO DELL'ATTIVITÀ**

1. Chi ha ottenuto l'autorizzazione deve produrre entro 120 giorni dall'inizio dell'attività al competente ufficio comunale il certificato di iscrizione all'albo delle imprese artigiane o del registro delle ditte per le imprese non artigiane.

## **ARTICOLO 13**

### **MODIFICHE**

1. Ogni modifica sostanziale dei locali e delle attrezzature, rispetto a quanto autorizzato inizialmente, deve essere preventivamente comunicata al Sindaco per le verifiche di legge.

2. Il Sindaco prende atto delle modifiche stesse dandone comunicazione all'interessato. Se le modifiche sono difformi dalle vigenti disposizioni di legge, il Sindaco ne vieta l'attuazione.

3. Per l'attività di estetista la modifica delle apparecchiature comporta la variazione dell'autorizzazione, fermo restando quanto disposto ai commi precedenti.

## **ARTICOLO 14**

### **SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ**

1. La sospensione dell'attività per un periodo superiore a un mese e inferiore a tre deve essere comunicata al Sindaco.

2. La sospensione dell'attività per un periodo superiore a tre mesi può essere autorizzata dal Sindaco, previo parere della competente Commissione Comunale, nei seguenti casi:

- A) per gravi indisponibilità fisiche;
- B) per demolizione o sinistro dello stabile che impediscano l'uso dei locali nei quali è collocato l'esercizio;
- C) per lavori di ristrutturazione dei locali, su richiesta dell'Ulss competente.

## **ARTICOLO 15**

### **CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ O MODIFICAZIONE DELLA TITOLARITÀ DELL'IMPRESA**

1. Entro 30 giorni dalla cessazione dell'attività il titolare deve consegnare al competente ufficio comunale l'autorizzazione, che comunque dopo tale termine è da intendersi decaduta.

2. Il trasferimento in gestione o in proprietà di un esercizio, per atto tra vivi o a causa di morte, comporta di diritto il trasferimento dell'autorizzazione a chi subentra nello svolgimento dell'attività, sempreché sia provato l'effettivo trasferimento dell'esercizio ed il subentrante sia in possesso della qualificazione professionale.

3. Il subentrante già in possesso della qualificazione professionale alla data dell'atto di trasferimento dell'esercizio o, in caso di morte, alla data di acquisto del titolo, può iniziare l'attività solo dopo aver richiesto l'autorizzazione dal Comune.

4. Nel caso in cui l'esercizio dell'attività venga assunto, ai sensi dell'art. 5, terzo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443, dal coniuge, dai figli maggiorenni o minori emancipati o dal tutore dei figli minorenni dell'imprenditore invalido, deceduto, interdetto o inabilitato, dovrà essere annotato nell'autorizzazione il nominativo del personale in possesso della relativa qualificazione professionale.

## **ARTICOLO 16**

### **TRASFERIMENTO DELLA SEDE**

1. Coloro che intendano trasferire la sede dell'attività devono presentare domanda al Sindaco osservando le norme del presente regolamento.

2. In caso di forza maggiore, il Sindaco, sentita la commissione consultiva comunale, può consentire il trasferimento temporaneo o definitivo in altri locali, derogando soltanto alle norme sulle distanze tra esercizi.

## **ARTICOLO 17**

### **RICORSI**

1. Contro il provvedimento del Sindaco che rifiuti l'autorizzazione o ne disponga la decadenza è ammesso ricorso al TAR entro il termine di 60 giorni dalla data di notificazione della decisione o da quella di piena conoscenza della stessa.

## **CAPO III**

### **NORME IGIENICO – SANITARIE**

## **ARTICOLO 18**

### **ACCERTAMENTI IGIENICO – SANITARI**

1. L'accertamento dell'idoneità igienico – sanitaria dei locali, delle apparecchiature, delle dotazioni tecniche e delle suppellettili destinati allo svolgimento delle attività per quali viene richiesta l'autorizzazione, inclusi i procedimenti tecnici usati in dette attività, nonché dell'idoneità sanitaria degli operatori addetti, spetta al settore igiene pubblica della ULSS territorialmente competente.

## **ARTICOLO 19**

### **REQUISITI DEI LOCALI**

1. Le attività di cui all'art. 1 del presente regolamento devono essere svolte in locali appositi ed esclusivi.  
2. I locali adibiti all'esercizio delle attività oggetto del presente regolamento devono corrispondere in linea di massima alle seguenti condizioni:

- A) avere tutti l'altezza prevista dal vigente Regolamento Edilizio;
- B) essere dotati di sufficiente aerazione e illuminazione, naturali e/o artificiali;
- C) essere realizzati in conformità alle vigenti norme statali e regionali in materia di igiene, di prevenzione antincendio, di antinfortunistica sul lavoro;
- D) essere dotati di impianti rispondenti alle prescrizioni di cui alla legge 5/3/1990 n. 46;
- E) avere i pavimenti e i rivestimenti delle pareti, fino a metri 2.00 di altezza, realizzati con materiali resistenti alle sostanze corrosive e perfettamente lavabili;
- F) essere forniti di acqua corrente, calda e fredda;
- G) essere dotati di adeguati servizi igienici per il pubblico e per gli addetti, con locale ani-bagno;
- H) essere dotati di idonei recipienti per il contenimento e la raccolta dei rifiuti urbani, assimilabili agli urbani e/o speciali.

## **ARTICOLO 20**

### **REQUISITI DELLE ATTREZZATURE E DELLE DOTAZIONI TECNICHE**

1. Le attrezzature e le dotazioni tecniche utilizzate per l'esercizio delle attività di cui all'art. 1 devono soddisfare i seguenti requisiti:

- A) per i sedili provvisti di poggiatesta si deve provvedere, di volta in volta, alla sostituzione della carta o del telo da utilizzare una volta sola per ogni cliente; in tutti i tipi di esercizio devono essere altresì cambiati di volta in volta, per ogni cliente, gli asciugamani e gli accappatoi, mentre nei gabinetti di estetica devono essere cambiate volta per volta le coperture dei lettini di lavoro;
- B) la strumentazione dell'esercizio deve essere conservata e utilizzata in perfetto stato igienico; gli strumenti impiegati per le prestazioni dirette sul cliente (rasoi, forbici, spatole, spazzole, pennelli, pinze, ecc.) devono essere di volta in volta disinfettati con prolungate immersioni in soluzione antisettica e sterilizzati a mezzo di apparecchi dotati di certificazione di idoneità.

2. E' vietato l'uso del piumacciolo per cospargere la cipria sulla pelle rasata; a tal fine devono usarsi polverizzatori a secco o batuffoli di cotone da distruggersi, questi ultimi, dopo l'uso.

## **ARTICOLO 21**

### **NORME IGIENICHE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ**

1. A tutti gli operatori in attività nei negozi di barbiere, parrucchiere per uomo e donna e dei gabinetti di estetista è fatto obbligo di utilizzare indumenti di tinta chiara.

2. E' obbligatorio l'uso di guanti speciali per coloro che adoperano tinture o altro materiale velenoso di cui all'art. 7 del R.D. 30/10/1924, n. 1938, e per coloro che maneggiano preparati a base di acido tioglicolico e tioglicolati per l'effettuazione di permanente "a freddo".

3. Il contenuto di acido tioglicolico e dei prodotti usati negli esercizi deve essere conforme alle vigenti norme sull'uso dei cosmetici.

4. I clienti sottoposti ai trattamenti di varia natura mediante impiego delle sostanze e dei prodotti sopra indicati devono essere preventivamente informati dall'operatore sulle possibili conseguenze (allergie cutanee, ecc.) derivanti dall'uso di sostanze e prodotti vari.

## **ARTICOLO 22**

### **CONTROLLI SANITARI DEL PERSONALE**

1. Il personale addetto all'esercizio delle attività disciplinate dal presente regolamento non può essere assunto in servizio o prestare comunque la sua opera, incluso il titolare dell'esercizio, se non è in possesso di valido e recente certificato medico di idoneità all'attività svolta rilasciato dal competente settore igiene dell'ULSS.

2. La visita deve essere annualmente ripetuta e l'esito viene annotato nell'apposito libretto sanitario che deve essere conservato nell'esercizio per gli opportuni controlli sanitari.

3. Le visite periodiche sopra menzionate sono valide anche ai fini dei controlli sanitari previsti per il personale apprendista.

## **CAPO IV**

### **ORARI E TARIFFE**

## **ARTICOLO 23**

### **ORARI**

1. Gli orari giornalieri delle attività e delle giornate di chiusura annuali sono fissati con ordinanza del Sindaco, sentite, in via consultiva, le organizzazioni sindacali della categoria degli artigiani e dei lavoratori.

2. E' fatto obbligo al titolare dell'esercizio di esporre l'orario preventivamente segnalato e vidimato dall'Amministrazione Comunale in maniera ben visibile dall'esterno del negozio.

3. E' concessa la prosecuzione dell'attività a porte chiuse per l'ultimazione delle prestazioni in corso oltre i limiti di orario.

## ARTICOLO 24

### TARIFFE

1. Il titolare dell'autorizzazione deve esporre le tariffe in maniera ben visibile all'attenzione della clientela in prossimità della cassa dell'esercizio.

## ARTICOLO 25

### DISTANZE MINIME TRA ESERCIZI

1. L'autorizzazione all'apertura o al trasferimento di un esercizio può essere rilasciata a condizione che tra l'esercizio di cui si chiede l'apertura o il trasferimento e i preesistenti esercizi dello stesso tipo intercorra almeno la distanza risultante dalla relazione numerica sotto riportata:

$$2 \sqrt{\frac{\text{Superficie in mq.}}{\frac{\text{n. residenti}}{\text{n. resid. Per addetto}} : \frac{\text{n. addetti}}{\text{n. eserc. In att.}}} = \text{Distanza minima}$$

2. Per superficie deve intendersi l'estensione dell'area presa in esame risultante dopo che della superficie generale sono state detratte le quote di superficie occupata da:

- spazi pubblici a parco, gioco e sport e parchi pubblici urbani e comprensoriali;
- cimiteri;
- residenze rade frammiste e prati, orti, frutteti;
- impianti produttivi ed altre attrezzature a tipologia industriale;
- terreni messi a coltura, valli e percorsi fluviali;
- lotti incolti, boschi, cave.

3. La popolazione residente al 31 dicembre di ogni anno viene ulteriormente incrementata del 10% per considerare l'effetto di fluttuazione prodotto dal turismo.

4. Il numero degli addetti necessari in relazione alla popolazione è di:

- un addetto ogni 1250 residenti per l'attività di barbiere;
- un addetto ogni 1250 residenti per l'attività di parrucchiere uomo e donna;
- un addetto ogni 2400 residenti per l'attività di estetista.

5. Sono considerati addetti, ai fini dell'applicazione del presente articolo, il titolare, i soci che prestano la loro opera qualificata, i familiari coadiuvanti, il personale dipendente con esclusione degli apprendisti, il personale che presta la propria opera con contratto di formazione lavoro;

6. La distanza minima, come sopra determinata, è accertata dal Comando della Polizia Municipale seguendo il più breve percorso pedonale intercorrente fra i punti mediani dei rispettivi accessi più vicini dei locali di esercizio della stessa tipologia, a prescindere dai passaggi pedonali esistenti sulla strada.

7. Le distanze minime devono essere rispettate sia al fini del rilascio di nuove autorizzazioni, sia ai fini dell'autorizzazione al trasferimento.

*7/bis. "Al fine del rilascio di autorizzazione per svolgere l'attività di estetista, quando quest'attività sia svolta all'interno di palestre e/o centro sportivi, le distanze sono ridotte del 50%; L'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di estetista, in questi casi è intestata al soggetto gestore della palestra o centro sportivo, sotto la direzione di estetista abilitato. Trattandosi di attività complementare, la relativa autorizzazione non può essere trasferita o ceduta, separatamente dall'attività di palestra o centro sportivo, che va intesa come principale. Nell'autorizzazione dell'attività di estetista svolta all'interno di palestre o centri sportivi sarà inserito, tra le altre, la prescrizione di adottare nei trattamenti praticati tutte le cautele mediche del caso". (\*)*

8. Non è soggetto al rispetto della distanza minima il rilascio di autorizzazione per l'esercizio di attività all'interno di: "convivenze" quando il servizio è svolto esclusivamente a favore degli ospiti delle stesse.

9. La distanza minima per ciascun tipo di attività e per ogni superficie considerata è determinata dalla Commissione Consultiva Comunale, entro il 31 marzo di ogni anno e si applica alle domande presentate dopo tale data. Alle domande presentate entro il 31 marzo si applicano le distanze stabilite per l'anno precedente. Qualora non siano rideterminate le suddette distanze entro il 31 marzo, restano in vigore quelle preesistenti sino alla nuova revisione.

10. In sede di prima applicazione del presente regolamento le distanze minime sono così determinate, previa fissazione dei seguenti dati generali:

- A) superficie generale determinata con modalità di cui al precedente comma 2 = mq. 720.000;
- B) popolazione residente al 31/10/1995 n. 14237 aumentata del 10% = n. 15.661;
- C) esercizi in attività al 31/10/1995 e relativi addetti:
  - barbieri : negozi n. 9 addetti n. 10
  - parrucchieri uomo e donna : " n. 31 " n. 45
  - estetiste : negozi n. 5 addetti n. 7
- D) gli addetti necessari sono quelli indicati al precedente comma 4 per cui applicando la precedente formula si hanno le seguenti distanze:

Barbieri

$$\sqrt[2]{\frac{720.000}{\frac{15.661}{1250} : \frac{10}{9}}} = \text{ml. } 252$$

Parrucchiere per uomo e donna

$$\sqrt[2]{\frac{720.000}{\frac{15.661}{1250} : \frac{45}{31}}} = \text{ml. } 288$$

Estetiste

$$\sqrt[2]{\frac{720.000}{\frac{15.661}{1250} : \frac{7}{5}}} = \text{ml. } 393$$

(\*) comma inserito con deliberazione consiliare n.33 del 06.12.2005.

## CAPO V

### CONTROLLI E SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

#### ARTICOLO 26

##### CONTROLLI

1. Gli agenti incaricati della vigilanza sulle attività previste nel presente regolamento sono autorizzati ad accedere per gli opportuni controlli in tutti i locali in cui si svolgono le attività suddette.

#### ARTICOLO 27

##### SANZIONI

1. Le contravvenzioni alle norme del presente regolamento fatto salvo quanto previsto dall'art. 12 della

Legge n. 1/1990, sono punite con sanzioni amministrative da € 100.000 a € 1.000.000 con la procedura di cui alla Legge 24/11/1981 n. 689.

## **ARTICOLO 28**

### **ATTIVITÀ ABUSIVE**

1. Il Sindaco ordina la cessazione dell'attività quando questa venga esercitata senza autorizzazione, disponendo altresì la chiusura dell'eventuale locale.

2. Qualora l'ordine non venga eseguito, il Sindaco dispone l'esecuzione forzata a spese dell'interessato.

## **CAPO VI**

### **NORME TRANSITORIE E FINALI**

## **ARTICOLO 29**

### **CONVERSIONE DELLE VECCHIE AUTORIZZAZIONI**

1. I titolari di imprese autorizzate all'esercizio di attività considerate mestieri affini ai sensi dell'art. 1 della legge 14/02/1963, n. 161 come sostituito dall'art. 1 della legge 23/12/1970, n. 1142, con esclusione di quelli in possesso di qualifiche parziali, devono presentare entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento, apposita istanza di conversione della precedente autorizzazione in base al profilo professionale previsto per l'estetista dall'art. 1 della legge 04/01/90, n. 1.

2. I titolari di imprese autorizzate all'esercizio dell'attività di barbiere possono ottenere l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di parrucchiere per uomo e donna su richiesta presentata entro lo stesso termine previsto al comma precedente, a condizione che:

- A) sia dimostrato con idonea documentazione l'esercizio di fatto di prestazioni di parrucchiere così come individuate dall'art. 4, primo comma, lettera B), del presente regolamento, nonché siano in possesso della abilitazione rilasciata dalla C.P.A.;
- B) sia accertata l'idoneità igienico – sanitaria dei locali, attrezzature e suppellettili ai sensi degli artt. 19 e 20 del presente Regolamento.

3. Le conversioni possono essere concesse in deroga a quanto previsto dall'art. 19 lettera G) e dall'art. 25 del presente Regolamento. La deroga alle disposizioni dell'art. 19 lettera G) non è consentita in caso di successivo subingresso.

4. L'assegnazione delle nuove tipologie viene stabilita dal Sindaco, sentita la Commissione di cui all'art.7 della L.R. n. 29/1991 e previo parere della C.P.A. ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 29/1991.

## **ARTICOLO 30**

### **ABROGAZIONI NORME PRECEDENTI**

1. Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni comunali riguardanti le attività di barbiere e parrucchiere per uomo e donna, estetista e mestieri affini, in modo particolare, quelle contenute nel Regolamento adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 09/03/1990 ex Comune di Donada e n. 72 del 05/11/1992 ex Comune di Contarina.

## **ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE REGOLAMENTO**

Il presente Regolamento entra in vigore dopo la ripubblicazione dell'atto approvato dall'Organo di Controllo.

### **IL SEGRETARIO CAPO**

**Certifica che**

### **IL PRESENTE REGOLAMENTO**

Per l'esercizio delle attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna ed estetista, è stato esaminato dalla Commissione Comunale per la disciplina delle attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna ed estetista nella seduta del 18/12/1995 n. 3 e dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato nella seduta del 14/12/1995 prot. 3488;

- E' stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 74 del 21/12/1995;
- E' stato pubblicato nell'Albo Pretorio per gg. 15 consecutivi dal 09/01/1996 senza che siano state presentate osservazioni o ricorsi;
- E' pervenuto al Comitato Regionale di Controllo, sez. di Rovigo il 10/01/1996 al n. 200;
- E' divenuto esecutivo per decorrenza dei termini il 31/01/1996;
- E' stato ripubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 01/02/1996 al 15/02/1996 senza che siano stati presentati ricorsi od osservazioni;
- E' entrato in vigore il 16 febbraio 1996

**IL SEGRETARIO CAPO**  
Finesso dr. ssa Emanuela